

C O M U N E d i R E A

Provincia di Pavia

Tel. 0385-96123 Fax 0385-96211

E – mail: comune.rea@libero.it

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAEMENTO

Il servizio di Polizia rurale, è diretto ad assicurare la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti, promulgati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e da altri enti pubblici, nell'interesse generale delle colture e dell'attività agraria, nonché la vigilanza sulla salvaguardia e manutenzione dei fossi, recinti, siepi, rivi ed opere di drenaggio e difesa del territorio.

Le presenti norme, si applicano in tutto il territorio comunale.

ART. 2
ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di Polizia Rurale, è svolto dagli ufficiali ed agenti del Corpo di Polizia Municipale, sotto le direttive del Sindaco o dell'Assessore da lui delegato: sono fatte salve, in proposito, le competenze stabilite dalle vigenti leggi e dai regolamenti riguardanti altre forze di polizia, nonché per gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, ai sensi dell'art. 57 del C.P. – L'attività della Polizia Municipale, si esplica, nell'ambito delle competenza indicate dalla Legge 07.03.1980 n° 65.

ART. 3
PROVVEDIMENTI DI POLIZIA RURALE

Il Sindaco, provvede all'emissione delle ordinanze, ai sensi dei poteri a lui conferiti dal D. Leg.vo n° 267/2000 e dalla vigente normativa del codice della strada, finalizzate all'eliminazione delle cause che hanno dato luogo alle violazioni; al ripristino dello stato dei luoghi, ponendo in atto tutte le misure ritenute necessarie allo scopo.

Le ordinanze di cui trattasi, debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono dirette, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine assegnato per l'adempimento e le sanzioni a carico degli inadempienti, oltre che l'autorità a cui deve rivolgersi per l'opposizione.

ART. 4
PASCOLO DI ANIMALI

Il bestiame al pascolo, deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente, comunque, di età non inferiore ad anni 18, al fine di impedire lo sbandamento degli animali, il danneggiamento dei fondi finitimi, pericolo ed intralcio alla circolazione stradale e molestia alle persone.

Durante le ore notturne, il pascolo, è permesso solo su fondi chiusi da recinzione fissa.

Il pascolo del bestiame di qualunque specie, su terreni demaniali, comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali alle strade pubbliche o private, di uso pubblico, è vietato, senza prima aver ottenuto l'autorizzazione del Sindaco.

Per il pascolo su terreni privati, è necessario avere il permesso scritto del proprietario del fondo che deve essere esibito ad eventuale richiesta degli agenti di Polizia di cui all'art. 2 del presente regolamento.

La conduzione di mandrie al pascolo, è subordinata alla preventiva comunicazione alle autorità comunali, ai fini dell'adozione delle eventuali misure di Polizia Veterinaria (art. 42 DPR 320/54).

Per pascolo vagante delle greggi, dal Comune di residenza, viene rilasciato ai pastori, uno speciale libretto, nel quale, oltre all'indicazione precisa dei territori in cui è autorizzato il pascolo, devono essere annotati gli esiti degli accertamenti diagnostici ai quali il gregge è stato sottoposto.

Qualsiasi spostamento del gregge, entro i confini del territorio comunale, deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Comunale che lo concede, qualora ne sia riconosciuta la necessità e sempre che l'interessato dimostri di disporre di pascolo, nelle località nel quale intende spostare il gregge (art. 43 DPR 320/54).

La circolazione delle mandrie e delle greggi sulle strade, resta comunque disciplinata dalle norme in materia di circolazione stradale, previste dal codice della strada.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843, 2° e 3° comma e 925 del C.C., il proprietario del bestiame, sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o privato, senza la necessaria autorizzazione, oltre che soggetto alle norme del presente regolamento, è deferito dagli organi di vigilanza, all'Autorità Giudiziaria ai sensi degli art. 636 e 637 de C.P.

ART. 5 DIVIETO DI INGRESSO NEI FONDI ALTRUI

E' vietato l'ingresso nei fondi altrui, comunque recintati o delimitati a norma dell'art. 637 del C.P., eccetto il passaggio su strade, viottoli, sentieri, purchè non vengano danneggiate le colture in atto.

L'esercizio della caccia, è comunque consentito e disciplinato dalle vigenti norme statali e regionali che regolano la materia.

ART. 6 ATTRAVERSAMENTI STRADALI

Chi ha il diritto di attraversare le strade, con condutture di acqua, è obbligato mantenere i condotti e i ponti in modo tale che non possa derivarne danno al suolo stradale.

Gli attraversamenti ed i ponti, devono essere eseguiti secondo le prescrizioni dettate dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ART. 7 TRASPORTO MATERIALI E PRODOTTI DERIVATI DALLA CONDUZIONE DELLA TERRA

E' vietato condurre a strascico qualsiasi manufatto, attrezzi agricoli o di altro genere, che potrebbero danneggiare o compromettere la sede stradale.

ART. 8 SPIGOLATURE

Senza il consenso del proprietario del fondo, è vietato spigolare, rastrellare e raspolare nei fondi altrui, anche se questi, siano completamente spogli dal raccolto.
Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso deve risultare da atto scritto, da esibirsi ad ogni richiesta del personale di vigilanza.

ART. 9

PROPRIETA' DEI FRUTTI CADUTI

I frutti caduti dalle piante, ancorché situate su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

ART. 10

ARATURA DEI FONDI

I frontisti confinanti con le strade pubbliche, non possono arare fino al ciglio delle strade o in modo da danneggiarle, ma devono adottare gli opportuni accorgimenti per evitare qualsiasi danno, specialmente a monte o a valle delle strade che abbiano una pendenza notevole.

La lavorazione e la semina dei campi, non può estendersi oltre a ml. 1,00 dalle rive dei fossi e dai cigli delle strade.

Per quanto concerne i rivi pubblici, (Fosso Nuovo, Colo Maestro - Fosso della Casa Vecchia) la fascia di rispetto, è stata fissata in ml. 1,00 dal piede dell'argine.

ART. 11

ABBEVERATOI

E' vietato abbeverare gli animali presso le fonti pubbliche o presso gli idranti dell'acquedotto comunale o dove si attinge acqua a scopi umani.

ART. 12

NIDI DI UCCELLI

E' vietata la distruzione dei nidi degli uccelli e delle nidiate degli uccelli. E' parimenti vietato attirare uccelli in nidi artificiali per impadronirsene.

ART. 13

MANUTENZIONE DELLE RIPE

I proprietari debbono mantenere le ripe di fondi laterali alle strade in stato tale da impedire lo scoscendimento del terreno o l'ingombro del fosso e del piano viabile.
Devono inoltre mantenere sgombri i fossi dal terreno che vi fosse eventualmente franato in modo da garantire il libero deflusso delle acque.

ART. 14

TRASPORTO DI LETAME, TERRA ED ALTRI DETRITI

Chiunque con qualsiasi mezzo, nel transitare sulle strade comunali e vicinali o sugli altri luoghi pubblici, lascia cadere letame, terra, fango, sabbia, ghiaia o altri detriti, è tenuto a provvedere immediatamente alla rimozione e allo sgombero. Non provvedendo a quanto sopra esposto, sarà sanzionato a termini di legge.

ART. 15

OCCUPAZIONE DI AREE PUBBLICHE

Senza l'autorizzazione dell'Autorità Comunale, è vietata l'occupazione, anche provvisoria, di spazi ed aree sulle strade comunali e vicinali, di uso pubblico.

ART. 16

PIANTAMENTO DI ALBERI, SIEPI E POSA DI RECINZIONI

Per il piantamento di alberi, siepi, posa in opera di recinzioni o manufatti, di qualsiasi genere si, osservano le disposizioni prescritte dai C.C. e C.d.S., nonché quelle contenute nei vigenti strumenti urbanistici del Comune di Rea.

In assenza di particolari e specifiche indicazione, si dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:

D.s. strade comunali e vicinali

Siepi: ml. 1,50 dal ciglio della strada.

Piante di basso fusto (capitozzate fino ad un'altezza di ml. 3,00 dal p. di c.): ml. 3,00 dal ciglio della strada.

Alberi di alto fusto: ml. 6,00 dal ciglio della strada.

Puntualizzazioni

Per le piantumazioni di qualunque genere, la distanza da mantenere dal piede degli argini dei rivi Fosso Nuovo e Colo Maestro - Fosso della Casa Vecchia è fissata in ml. 4,00.

Le siepi e tutte le vegetazioni prospicienti gli spazi pubblici, non potranno superare l'altezza di ml. 1,00 dalla quota della strada su cui si affacciano e dovranno essere regolarmente potate, in modo ordinato.

Recinzioni

Per le recinzioni di qualunque tipo la distanza minima da osservare, dal ciglio della strada e di qualunque altro spazio pubblico, è fissata in ml. 1,50.

I cancelli, se motorizzati, potranno essere montati sul filo delle recinzioni; in caso contrario, si dovrà mantenere una distanza di ml. 5,00 dal ciglio della strada.

Proprietà privata

Per quanto riguarda la normativa nelle proprietà privata, concernente le piantumazioni, si dovrà fare riferimento alle disposizioni del Codice Civile.

ART. 17

MALATTIA DELLE PIANTE

In caso di comparsa di crittogame, parassita delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità Comunale, d'intesa con le altre strutture sanitarie pubbliche competenti, impartirà di volta in volta, disposizioni per la lotta a tali parassiti, in conformità alla Legge 18.06.1931 n° 987.

Salve disposizioni della predetta legge e quelle contenute per l'applicazione della legge stessa, approvate con R.D. 12.10.1933, n° 1700 e modificato con R.D. 02.12.1937, n° 2504, è fatto obbligo ai proprietari, i conduttori a qualunque titolo e a tutti gli interessati, di denunciare alle Autorità Comunali, la comparsa di tali parassiti e di altri insetti nocivi, nonché di malattie o deperimenti di piante.

In caso di malattie diffuse o pericolose, è vietato trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infezione, senza certificato di immunità, rilasciato dall'osservatorio fitopatologico, competente per il territorio.

ART. 18 ESCHE AVVELENATE

E' vietato spargere esche avvelenate nel territorio comunale e impiegare sostanze venefiche, senza specifica autorizzazione delle Autorità Comunali e veterinarie competenti per il territorio.

ART. 19 PROTEZIONE DELLE PIANTE

E' vietato danneggiare in qualsiasi modo le piante, non consentendo un regolare sviluppo, o lasciarle danneggiare da animali.

E' obbligatorio potare le piante cedue ed i boschi cedui.

ART. 20 ACCENSIONE FUOCHI

E' vietato accendere i fuochi a distanza minore di ml. 100 dai centri abitati, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno, biada e qualsiasi altro deposito di materiale combustibile.

Il fuoco, deve essere acceso con le dovute precauzioni, al fine di prevenire incendi e danni a persone ed altrui proprietà.

Il fuoco deve essere costantemente sorvegliato, da un sufficiente numero di persone, atte ad intervenire in qualsiasi momento, finché il fuoco non sia spento.

E' vietato dare fuoco alle stoppie, ai residui vegetali, rimasti sul terreno dopo il raccolto.

In alternativa, deve essere eseguito l'interramento mediante fresatura o aratura.

E' vietato in ogni caso, dare fuoco a materiale diverso da sostanze organiche vegetali, quali plastiche, tessuti, carte, cartoni, legname, ecc.

E' vietato appiccare il fuoco a sterpi, macchie, e altri materiali non ammucchiati, non trasportati in luogo sicuro.

In ogni caso, è doveroso accertarsi che i fiumi non vadano a danneggiare altre proprietà e non rendano irrespirabile l'aria per le persone.

ART. 21 VENDITA PRODOTTI DI PRODUZIONE PROPRIA

Tutti i produttori ed i coltivatori della terra, possono vendere i loro prodotti, direttamente sul posto, osservando tutte le disposizioni di legge e i regolamenti A.S.L.

ART. 22
PRODUZIONE E VENDITA DEL LATTE

Per la produzione e la vendita del latte, destinato all'alimentazione umana e di prodotti a base di latte o da esso derivati, si osservano le disposizioni di legge e quelle contenute nel regolamento di igiene tipo e del T.U.

ART. 23
VENDITA AMBULANTE DI PIANTE E SEMI

E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi, destinate alla coltivazione agricola, senza le prescritte autorizzazioni, di cui al D. Leg.vo n° 114/98.

ART. 24
SMALTIMENTO ACQUE PIOVANE

Nei luoghi non provvisti di fognatura bianca, le acque piovane, trovano collocamento nelle falde superficiali esse hanno libero deflusso per pendenza naturale, nei fossi principali, secondari, nelle capezzagne, nei canali di scolo, nelle cunette, ecc.; i proprietari dei terreni o chi per essi, sono tenuti ad effettuare gli spurghi necessari, una o più volte all'anno.

In caso di inadempienza, il Sindaco, intimerà agli interessati di provvedere entro un congruo termine, trascorso il quale, provvederà direttamente all'esecuzione dei lavori, addebitandone le spese agli inadempienti, oltre agli oneri contravvenzionali risultanti.

ART. 25
DIVIETO DI IMPEDIRE IL LIBERO DEFLUSSO DELLE ACQUE

E' vietato apportare qualsiasi variazione o innovazione nel corso delle acque pubbliche, mediante la formazione nell'alveo dei fiumi, torrenti e scolatoi pubblici, chiuse, pietraie, scavamenti, canali di invito alle derivazioni ed altre simili opere, anche se precarie che possono alterare il libero corso delle acque.

I proprietari dei terreni su cui defluiscono le acque per via naturale di fondi superiori non possono impedire il libero deflusso con opere di qualsiasi natura.

Sono pure vietate le derivazioni abusive, le piantagioni che possono inoltrarsi dentro fossi e canali in modo da restringerne la sezione di portata delle acque.

I proprietari dei terreni soggetti a servitù di scolo, sono obbligati a provvedere a che tali fossi e canali, vengano tenuti costantemente sgombri da ostacoli e da eccessiva vegetazione, a tale fine di evitare che in caso di piogge continue e piene, sia ostacolato il libero scorrimento delle acque e danneggiate per allagamento le proprietà contermini.

Devono inoltre provvedere alla manutenzione delle pertinenze idrauliche, quali sponde, arginature, aree golenali.

I fossi delle strade rurali e vicinali di uso pubblico, a cura dei proprietari e frontisti, devono essere spurgati almeno una volta l'anno e all'occorrenza più volte.

In caso di inadempienza, il Sindaco, intima ai proprietarie frontisti di provvedere entro un termine congruo, trascorso il quale provvederà direttamente, rimettendo ai medesimi le

spese di esecuzione, in aggiunta agli oneri contavvenzionali, previsti dal presente regolamento.

ART. 26

CANALI ARTIFICIALI E IRRIGAZIONI LATERALI

I proprietari e gli utenti di canali artificiali, esistenti lateralmente o in contatto con le strade, sono obbligati ad impedire che le acque invadano la sede stradale, provocando danni alla stessa e alle sue pertinenze.

L'irrigazione dei terreni laterali alle strade, deve essere regolata in modo tale che non derivi danno alle opere stradali, formando all'occorrenza un controfosso.

ART. 27

POZZI DI IRRIGAZIONE

E' vietato usare pozzi per l'irrigazione o effettuare trivellazioni per la ricerca dell'acqua senza aver ottenuto l'autorizzazione dell'Amministrazione Provinciale. I pozzi aperti, devono comunque essere muniti di idonea protezione e adeguatamente segnalati.

ART. 28

INQUINAMENTO

E' vietato inquinare ogni fonte di approvvigionamento come corsi d'acqua, sia pubblici che privati con sversamenti di qualsiasi sostanza nociva. Lo scarico di acque provenienti da attività civili, produttive o di servizio, è ammesso solo mediante autorizzazione, secondo quanto previsto dal D. Leg.vo n° 152/99 e relative modificazioni.

ART. 29

SCARICO ABUSIVO

E' vietato lo scarico su terreni, su fondi agricoli di rifiuti di ogni tipo con eccezione di materiali inerti per la manutenzione di strade campestri e di rifiuti di cui sia accertata e documentata dalle autorità competenti la possibilità di utilizzo agricolo.

ART. 30

USO DEI LIQUAMI

L'uso agricolo dei liquami, fanghi di depurazione, composti o altri ammendamenti prodotti da rifiuti, è ammesso nel rispetto delle leggi vigenti, purchè utili alla coltivazione del fondo e con modalità tali da non generare danno ambientale, alle persone e alle falde idriche.

In materia si applicano le norme previste dal D. Leg.vo n° 152/99, dalla deliberazione del "Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall'inquinamento" del 04.02.1977 e da quante in materia vigente; l'uso dei fanghi è consentito, previa successiva ed immediata lavorazione del terreno su cui vengono sparsi.

ART. 31

USO DEI FERTILIZZANTI

L'utilizzo di sostanze fertilizzanti o ammendanti, comprese quelle elencate all'articolo precedente, deve essere effettuato nel rispetto delle distanze di sicurezza da abitazioni, strade, corsi d'acqua e pozzi previste dalle vigenti leggi e con modalità quali l'interramento, tali da ridurre al minimo gli odori e gli effetti molesti.

ART. 32 TRATTAMENTI SANITARI

Nell'intento di ridurre al minimo i quantitativi di prodotti nocivi alla salute, il Comune favorisce le pratiche di agricoltura biologica o di lotta integrata, fornendo aiuti tramite i vari uffici competenti, informazioni ed aiuti.

I presidi sanitari devono essere eseguiti secondo le norme in materia (DPR. n° 1255/68) e altre normative seguenti.

ART. 33 CASE COLONICHE

Per quanto concerne le case coloniche, si fa riferimento agli strumenti urbanistici vigenti e al regolamento di igiene tipo locale.

ART. 34 PREVENZIONE INCENDI

Il deposito e la conservazione di materiali esplosivi o infiammabili per uso agricolo, è consentito con l'osservanza delle disposizioni del T.U.L.P.S. di cui al R.D. 18/06/1931, n° 773 e successive.

Dal 1° giugno al 30 settembre di ciascun anno, i proprietari di terreni confinanti con i boschi o aree simili, quando non vi siano colture in atto, devono tenere una striscia di terreno larga ml. 30, pulita, in modo da impedire il propagarsi di incendi. In caso di strade, attraversanti i boschi ed aperte a pubblico passaggio, i proprietari, devono provvedere a tenere sempre pulite, da erbe ed arbusti, le scarpate laterali o, in alternativa, una fascia di almeno ml. 5.

ART. 35 CAVE DI ARGILLA DIMESSE

Le cave di argilla dimesse, anche contenenti acqua per uso di irrigazione dei campi, devono essere convenientemente recintati e devono essere segnalati con apposizione di cartelli ben visibili.

ART. 36 STALLE

I locali destinati ad ospitare animali della specie bovina, ovina, caprina, suina, equina e pollame, devono essere:

a) Ubicati in zona agricola;

- b) Autorizzate dalla normativa specifica, secondo le specie e la destinazione;
- c) Razionali per cubatura, illuminazione, aerazione, smaltimento del letame e dei liquami. Devono essere:

1. pavimentati con drenaggi di scolo sifonati, grigliati e a chiusura idraulica; a superficie antiscivolo, impermeabili, facilmente lavabili e disinfettabili;
2. le pareti (almeno fino a due metri d'altezza) con gli stessi requisiti tecnici e di igiene dei pavimenti, intonacate e tinteggiate fino al soffitto;
3. la posta per animali di azienda, in materiale antiscivolo, con pendenza del 2 – 3%, per consentire lo scolo dei liquami verso la canalina di raccolta, collegata a condutture, munita di pozzetti ispezionabili per il deflusso, terminante in cisterna impermeabile con capacità di almeno 30gg.;
4. le porte, le finestre, dove sia necessario, protette per impedire l'ingresso di animali o insetti indesiderati;
5. la concimaia e il relativo pozzetto di raccolta del colaticcio, a tenuta stagna, situati a conveniente distanza dall'allevamento, dalla sala mungitura, dal locale di deposito del latte e dalla casa di civile abitazione. I liquami derivati, come quelli della stalla fatti defluire convenientemente (su parere tecnico dell'ARPA).
6. Le prese d'acqua in ogni locale ed in numero sufficiente.

ART. 37

ELIMINAZIONE DI ANIMALI MORTI

In caso di animali morti, a causa di malattie infettive o diffuse o comunque sospetti di esserlo, dovrà essere disposta l'eliminazione, secondo le prescrizioni contenute nel regolamento di polizia veterinaria 08.02.1954 n° 320 e successive integrazioni e modificazioni. Il Sindaco, disporrà di volta in volta ad indicare i luoghi, ove potrà essere effettuata l'eliminazione.

ART. 38

IGIENE DELLE STALLE

Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente areate, in buono stato di manutenzione.

Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco o altro materiale.

E' vietato tenere animali da cortile nelle stalle.

ART. 39

CUSTODIA DI ANIMALI IN TRANSITO

Lungo le strade pubbliche o di uso pubblico, nessun animale bovino, equino, caprino, può essere lasciato senza custodia.

I cani condotti al guinzaglio, quando si travino in luogo pubblico, devono essere muniti di mu7seruola; i cani da guardia entro la proprietà privata, munita di adeguata recinzione; i cani da pastore e quelli da caccia quando vengano rispettivamente utilizzati per la guardia del gregge e per la caccia.

Quando gli animali di grossa taglia, sfuggiti alla custodia dei conduttori, rappresentano un pericolo per altri animali, persone e cose, con autorizzazione del proprietario, possono

essere abbattuti, dalle forze dell'ordine o da persone da loro indicate, anche con armi da fuoco.

ART. 40

ANIMALI RINVENUTI NEI PROPRI FONDI

Chiunque rinvenga animali non di proprietà nei propri, è autorizzato a trattenerlo provvisoriamente, dandone immediata comunicazione all'Ufficio di Polizia Municipale, al Servizio Veterinario e se conosciuto, al proprietario.

I cani di qualunque specie, devono essere riconosciuti mediante tatuaggio o dispositivo informatico posto sotto cute e quelli dispersi o randagi, ricoverati presso i canili pubblici.

ART. 41

DENUNCIA DI POSSESSO DI ANIMALI

I proprietari di animali di qualunque specie, sono tenuti a denunciarli presso il Servizio Veterinario e segnalarne l'eventuale variazione del numero dei capi.

Analoga denuncia, deve essere effettuata anche per i cani, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe canina.

ART. 42

SANZIONI

L'accertamento delle violazioni alle norme del presente regolamento, spetta in via principale agli ufficiali ed agenti della Polizia Municipale e della Polizia Giudiziaria.

Per le violazioni costituenti reato a norme delle leggi vigenti, sarà provveduto, da parte di agenti accertatori, alla relativa comunicazione all'A.G. secondo le modalità del vigente C.P.P.

Fatto salvo il principio di specialità di cui all'art. 9 della legge 689/81, le violazioni alle norme del presente regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di somma da €. 51,65 a €. 516,45. si applicano le vigenti norme in materia di pagamento in misura ridotta, di opposizione, di ordinaria ingiunzione, previste dalla già citata legge 689/81, per le violazioni dell'art. 20, comma 7, all'art. 34, comma 2, si applica una sanzione amministrativa da €. 258,23 a €. 1.549,37.

L'autorità a ricevere il rapporto, è il Sindaco.

- a) Oltre il pagamento della somma prevista, il Sindaco, può ordinare il ripristino dei luoghi danneggiati e quando ricorrono le condizioni, l'esecuzione d'ufficio a soese dell'interessato.
- b) Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate da Sindaco, a norma del D. Leg.vo n° 267/2000, salvo i casi previsti dall'art. 650 del C.P. è punito con la sanzione amministrativa da €. 103,29 a €. 1.032,91.
- c) Gli ufficiali e gli agenti accertatori, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere violazione, semprechè le cose stesse, appartengano a persona obbligata per l'infrazione, ai sensi e con le procedure previste dalla Legge 24.11.1981, n° 689 e dal DPR 22.07.1982, n° 571. qualora la violazione costituisca reato, il sequestro va effettuato, seguendo le norme del codice di procedura penale.

- d) Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione comunale, sarà applicata quale sanzione accessoria, la sospensione della concessione o autorizzazione nei seguenti casi:
1. per recidiva nell'inosservanza del presente regolamento;
 2. per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, ripartizione e ripristino conseguente alla violazione;
 3. per morosità di pagamento di tributi e diritti comunali, dovuti dal titolare in dipendenza di una concessione;
 4. la sospensione, può avere durata massima di gg. 30 e comunque si protrarrà fino alla dovuta esecuzione delle prestazioni dovute all'interessato.
- e) Nel caso che la violazione abbia arrecato danni al Comune o a terzi, l'Autorità Comunale, può subordinare l'accettazione della conciliazione in via breve, alla condizione che il trasgressore elimini, entro un congruo periodo di tempo, le conseguenze determinate dalla violazione.

ART. 43

DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione della delibera di approvazione del medesimo.

Dal suddetto termine sono abolite tutte le disposizioni regolamentari, precedentemente in vigore sulle materie oggetto del regolamento stesso.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale, regionale e provinciale.